

# **Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2003)**

del 24 settembre 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2003<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 febbraio 2003 (Programma d'armamento 2003).

<sup>2</sup> Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 407 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

<sup>2</sup> I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.002, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

## **Art. 3**

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

## **Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 3 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 24 settembre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 2228

## **Elenco dei crediti d'impegno**

---

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Difesa aerea	407 000 000
<b>Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2003</b>	<b>407 000 000</b>

---